

FAQ PRIN 2020 - UniTS

Chi può partecipare – Ruoli

1) Un coordinatore scientifico o un responsabile locale di un progetto PRIN 2017 possono partecipare al PRIN 2020?

Sì. L'art. 4, comma 10, del bando limita la partecipazione di tali soggetti solo alle finestre di apertura annuale 2021, laddove risultino assegnatari di un finanziamento nel 2020.

2) Un RTD-A o un RTD-B possono essere responsabili locali di un progetto PRIN 2020?

Sì.

3) In alcuni atenei la copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, si svolge in due fasi; è sufficiente il parere positivo ottenuto al primo stadio di valutazione per la partecipazione come PI di un RTD-B?

No, se per regolamento interno la procedura si svolge in due fasi, ciò significa che al termine della sola prima fase la procedura non è stata ancora del tutto completata.

4) Per ricoprire il ruolo di PI entro quale data un RTD-B deve avere ottenuto la valutazione positiva ex art. 24 comma 5 della 240/2010?

La valutazione positiva deve essere stata ottenuta entro la data di presentazione della domanda.

5) Un vincitore di finanziamento Rita Levi Montalcini nel 2017 può partecipare al PRIN 2020?

E' possibile partecipare aggiungendo un addendum al contratto e rimodulando l'impegno, possibilità prevista dal contratto Montalcini a partire dal bando 2018, anche retroattivamente ai vincitori del 2017.

Il MUR ha confermato tale possibilità nel webinar del 4/12/2020 e Nel nuovo bando RLM 2018 è stato aggiunto all'art. 4:

"Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto, il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca, sarà necessario un addendum al contratto che, in ogni caso, non potrà comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell'impegno sul progetto, il quale comunque dovrà essere almeno pari al 70% dell'impegno complessivo. Tale rimodulazione dovrà essere comunicata al Ministero che, al termine del triennio, procederà al recupero delle eventuali somme (quota parte del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca".

6) Nell'articolo 4 comma 9 (pagina 10) si parla di avvisi integrativi per gli anni 2021 e 2022.

Non è chiaro se questi avvisi integrativi sono ulteriori bandi PRIN o se riguardano eventuali residui finanziari del PRIN 2020.

Sempre nello stesso articolo, al comma 10, si legge:

"La presentazione dei progetti nell'ambito degli avvisi integrativi, di cui al precedente comma, avverrà da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., che non risultino titolari (come PI o responsabili di unità) di progetti PRIN del bando immediatamente precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 443 del 10 agosto 2020."

Questo significa che un titolare di progetto del bando PRIN 2020 NON può partecipare al bando PRIN 2021?

In sostanza, gli avvisi integrativi sono bandi diversi o fanno parte dello stesso bando?

Gli avvisi integrativi sono da considerarsi come bandi autonomi, a cui in effetti NON possono partecipare i titolari di progetti finanziati dal bando immediatamente precedente (es. PRIN 2020 e PRIN 2021).

Il riferimento normativo è il seguente:

art. 5, comma 3, del D.M. n. 443 del 10 agosto 2020.

3. Ai sensi del comma 2 del presente articolo si considera «immediatamente precedente» solo il bando adottato in applicazione del presente decreto. Ai fini appena richiamati, si considera come bando autonomo, altresì, anche la finestra di apertura annuale, utile per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito di una unica procedura di finanziamento che ricomprenda risorse ripartite in più anni finanziari. In ragione della tempistica della valutazione delle proposte progettuali del bando immediatamente precedente, potrà essere prevista l'acquisizione, con riserva di esclusione in ragione di quanto disposto dal comma 2, ultima parte, del presente articolo, di ogni proposta progettuale per il bando successivo.

7) Vi è un limite d'età per la presentazione del prossimo PRIN 2020, scadenza gennaio 2021? Un docente che va in pensione nel 2023 o 2024 è previsto possa fare domanda come Principal Investigator?

Il PI che va in pensione nel 2023 o nel 2024 può presentare domanda nell'ambito del bando PRIN 2020 e nella domanda deve già individuare il suo sostituto tra uno dei responsabili delle unità di ricerca del progetto.

8) La domanda riguarda la possibilità di partecipare ai bandi successivi del 2021/2022. Cito l'art. 4 dello stesso decreto:

9. Per gli anni 2021 e 2022 il Ministero provvederà all'apertura annuale di finestre per la presentazione di progetti nell'ambito della presente unica procedura di finanziamento, da definirsi con avvisi integrativi, che confermeranno la disponibilità del finanziamento e potranno prevedere adeguamenti della disciplina del presente bando.

10. La presentazione dei progetti nell'ambito degli avvisi integrativi, di cui al precedente comma, avverrà da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., che non risultino titolari (come PI o responsabili di unità) di progetti PRIN del bando immediatamente precedente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 443 del 10 agosto 2020.

Secondo voi, se ad esempio io partecipassi come responsabile di unità al bando di quest'anno e il mio progetto non venisse finanziato, avrò ancora la possibilità di partecipare al bando successivo del 2021? Anche se la risposta fosse sì, secondo voi c'è il rischio che il bando successivo esca ancor prima che escano i risultati di questo primo bando?

La risposta è sì: come previsto dall'art. 5, comma 3 sotto riportato, in ragione della tempistica della valutazione delle proposte progettuali del bando immediatamente precedente, potrà essere prevista l'acquisizione, con riserva di esclusione in ragione di quanto disposto dal comma 2, ultima parte, del presente articolo, di ogni proposta progettuale per il bando successivo.

art. 5, comma 3, del D.M. n. 443 del 10 agosto 2020.

3. Ai sensi del comma 2 del presente articolo si considera «immediatamente precedente» solo il bando adottato in applicazione del presente decreto. Ai fini appena richiamati, si considera come bando autonomo, altresì, anche la finestra di apertura annuale, utile per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito di una unica procedura di finanziamento che ricomprenda risorse ripartite in più anni finanziari. In ragione della tempistica della valutazione delle proposte

progettuali del bando immediatamente precedente, potrà essere prevista l'acquisizione, con riserva di esclusione in ragione di quanto disposto dal comma 2, ultima parte, del presente articolo, di ogni proposta progettuale per il bando successivo.

9) Scrivo per chiedere un chiarimento. Articolo 5 comma 7 bando PRIN specifica che appartenenti a EPPRR NON possono partecipare a più di 1 PRIN. All'inizio dello stesso bando vedo che EPPRR sono definiti come gli ENTI vigilati dal MIUR (CNR, AREA, ecc.), mentre gli atenei sono in una voce prima.

Deduco che dipendenti UniTS possono partecipare a più PRIN? mi riferisco più che altro a partecipazioni "minori", ad es. pochi mesi su 3 anni.

Sia per gli EPPRR che per gli Atenei è possibile partecipare in UNA SOLA PROPOSTA del bando PRIN 2020.

10) Ci sono condizioni particolari per assicurare la mia partecipazione a un'unità di ricerca incardinata in un altro Ateneo? Leggendo i materiali del bando non mi sembra, ma volevo capire se, oltre alla presentazione della richiesta nel prossimo consiglio del mio dipartimento, io debba seguire qualche altra procedura per quanto attiene a UNITS.

A livello di Ateneo non ci sono altre procedure; solo una valutazione di opportunità dal momento che è possibile partecipare ad un solo progetto PRIN 2020.

Costi ammissibili

1. Nel Prin 2017 una Unità di ricerca poteva includere anche un componente a servizio indeterminato di un altro ente senza comportare spese vive sostenute dall'ente a cui afferisce il ricercatore non incardinato presso l'ente sede dell'Unità di Ricerca.

1) Questa possibilità rimane invariata per il Prin 2020?

2) E se sì, le spese sostenute direttamente dall'Unità di Ricerca per il ricercatore non incardinato come, ad es, le spese per sue missioni oppure le spese sostenute per la sua ricerca (traduzione di materiali prodotti dal ricercatore o supporto tecnico per l'elaborazione dei dati) possono essere rendicontate ?

1) Il bando PRIN 2020 prevede la possibilità che le unità di ricerca siano composte anche da personale che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

Mentre non ci sono limiti nel numero dei partecipanti afferenti ad altri Atenei/Enti, il costo imputabile alla voce A.1 per tale personale non potrà essere superiore al 20% del totale della voce.

2) le spese per le missioni la partecipazione a convegni, le pubblicazioni, la traduzione di materiali prodotti dal ricercatore o supporto tecnico per l'elaborazione dei dati possono essere rendicontate tra i costi diretti.

2) Nel PRIN possiamo inserire borse di PhD o RTD a) della durata di 36 mesi (che è la stessa del progetto) senza avere una eventuale copertura da parte del dipartimento? Perché magari bisogna bandire dopo l'avvio dei lavori, quindi di fatto il reclutamento del nuovo ricercatore avviene più tardi rispetto all'avvio del progetto stesso e dunque i fondi del progetto non possono coprire tutte le mensilità, perché le ultime sarebbero fuori dal limite massimo temporale - oppure, per il motivo esposto, ci vuole per forza la copertura del Dipartimento?

In alternativa possono essere previsti solo assegni di ricerca?

La durata di tali assegni può essere solo annuale o biennale, o può anche essere di 30 mesi?

Come indicato dall'ALLEGATO 2 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE", art. 8:

8) per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso.

Quindi è chiaro che prevedere un RTD a) di 36 mesi, il cui reclutamento richiede come minimo 3 mesi ma di solito 6, porta al fatto che le ultime 3 o 6 mensilità cadranno al di fuori del progetto PRIN.

E' possibile tuttavia, per i progetti PRIN, che hanno spese generali per un importo del 60%, cofinanziare i mesi uomo eccedenti la fine del progetto con le spese generali.

Anche nel caso di un assegnista di ricerca vanno calcolate le stesse tempistiche di reclutamento.

L'assegno ha una durata minima di 12 mesi, incrementabile senza problemi a 30 mesi (la durata massima al momento è di 6 anni).

3) All'interno di una Unità di ricerca può trovare spazio anche un borsista?

Come indicato dall'ALLEGATO 2 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE", art. 12:

12) in nessun caso potranno essere esposti costi, né impegni temporali, per borse di studio qualunque ne sia l'ente finanziatore, compreso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca (fatta eccezione per le borse di dottorato), co.co.co., co.co.pro., tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo e professori a contratto.

4) Esiste la possibilità di inserire nel progetto PRIN un soggetto al momento non strutturato dell'Università, ma dotato di borsa di studio annuale presso un'altra Università? anche se senza impegno temporale e senza costo? In altri termini, all'interno dell'unità di ricerca possono trovare spazio solo strutturati?

Il personale titolare di borsa di studio presso altro ente (o presso lo stesso Ateneo partecipante al PRIN) non può essere inserito nell'unità di ricerca, né valorizzando i mesi uomo (quindi come cofinanziamento), né a costo.

Il bando PRIN 2020 prevede la possibilità che le unità di ricerca siano composte anche da personale che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

Mentre non ci sono limiti nel numero dei partecipanti afferenti ad altri Atenei/Enti, il costo imputabile alla voce A.1 per tale personale non potrà essere superiore al 20% del totale della voce.

Qui sotto i riferimenti normativi:

A.1 – Personale dipendente a tempo indeterminato (solo cofinanziamento. Questa voce comprenderà il personale scientifico (professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di ricerca) con contratto a tempo indeterminato, dipendente dall'ateneo/ente e direttamente impegnato nelle attività di ricerca. I costi relativi a tale voce potranno comprendere (in misura non superiore al 20% della voce in argomento) anche quelli relativi al personale scientifico che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'ateneo/ente, e quelli relativi a personale scientifico che risulti comandato o distaccato presso l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

A.2 – Personale non dipendente

A.2.1 - personale appositamente da reclutare. Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca) risulti titolare di contratti di ricercatore a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato. In nessun caso potranno essere esposti costi e/o impegni temporali, per borse di studio, co.co.co., co.co.pro., tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo e professori a contratto.

A.2.2 - altro personale (acquisito con altri fondi)

- 1) personale a contratto acquisito con fondi propri dell'ateneo/ente;
- 2) personale a contratto acquisito dall'ateneo/ente con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti. Per il personale a contratto afferente a soggetti giuridici diversi dall'ateneo/ente non potranno essere esposti costi e/o impegni temporali (anche solo saltuari).

Anche per il personale non dipendente e afferente a soggetti giuridici diversi si parla sempre di personale a CONTRATTO, e dal momento che la borsa di studio non è inquadrabile come contratto non si possono inserire i borsisti nelle Unità di ricerca.

5) Per non far lievitare inutilmente l'item B del Budget (spese generali), è possibile per il PI o per un membro incardinato del gruppo di ricerca indicare un impegno temporale nel progetto di 12 - 18 mesi, ma mettere a valore nella voce A.1 (spese di personale) un importo pari solo a una o due mensilità della stessa persona?

Premettendo che i costi relativi ai mesi persona dei membri del gruppo di lavoro costituiscono solo un cofinanziamento (in quanto non vengono rimborsati), come previsto a pag. 4 dell'allegato 2 sotto riportato, è possibile inserire un importo a cofinanziamento inferiore ai mesi uomo effettivamente lavorati, nel caso non si vogliano far crescere troppo i costi totale del progetto.

Pag. 4 dell'ALLEGATO 2 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE":

Il MUR riconoscerà, in sede di approvazione, un contributo pari al 100% dei costi ritenuti congrui, fatta eccezione per i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona dei professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti pubblici di ricerca contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca (voce A.1).

6) Un RTDA assunto su fondi PRIN ha obblighi didattici? Se sì, il costo della didattica è rendicontabile?

Sì, ha obblighi di didattica per 350 ore annue totali (nel caso di impegno a tempo pieno).

Il costo della didattica è rendicontabile (dal momento che il MUR ha sempre previsto costi per l'intero ammontare del contratto).

7) Quali sono le implicazioni di finanziare un dottorando su un PRIN? Da quello che ho capito, i costi del personale non entrerebbero nel computo del forfait (ma non ne sono sicuro); sulla tempistica credo che il problema dei tre anni non dovrebbe porsi, in quanto il pagamento del dottorando è fatto in un'unica tranche all'inizio, e quindi è rendicontabile anche prima della scadenza; è giusta la mia interpretazione?

I costi del dottorato rientrano tra i costi del progetto, come previsto dall'art. A.2.1 dell'allegato 2 al bando.

A.2.1 - personale appositamente da reclutare

Questa voce potrà comprendere il personale che (esclusivamente e direttamente con l'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca) risulti titolare di contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di dottorato. Il personale in argomento dovrà essere direttamente impegnato nelle attività di ricerca.

Il pagamento che rileva è quello fatto al singolo dottorando che viene fatto mese per mese, quindi sussiste il rischio di sfioramento di alcune mensilità che potrebbero cadere fuori dal progetto PRIN. È possibile tuttavia per i progetti PRIN, che hanno spese generali per un importo del 60%, cofinanziare i mesi eccedenti la fine del progetto con le spese generali-

Riporto qui sotto il punto 1 dei criteri generali dell'ALLEGATO 2 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE":

1. Come regola generale inderogabile vige il criterio di cassa: ogni spesa (il cui titolo di spesa non potrà essere successivo alla data di scadenza del progetto) potrà essere riconosciuta come ammissibile solo se sarà stata effettivamente sostenuta nei termini previsti per il rendiconto finale (sessanta giorni dopo la conclusione del progetto);

8) alla voce A2.1 vorremmo mettere nel budget 24 mesi di tecnologo.

Il costo dei tecnologi non è un costo ammissibile per gli Atenei; sono ammessi solo per gli enti di ricerca (vedi punto 7 dell'allegato 2 "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE" riportato qui sotto).

7. per tutti i professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di ricerca contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca, non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione, ma solo i costi relativi alla valorizzazione dei mesi-persona, che costituiranno il contributo dell'ateneo/ente alla realizzazione del progetto (cofinanziamento)

9) Ho una domanda relativamente alla partecipazione al gruppo di ricerca di un progetto PRIN presentato da un Ateneo, valorizzata in mesi uomo, da parte di professori dipendenti a tempo indeterminato di altri enti di ricerca.

I relativi costi, da intendere sempre come valorizzazione utile al cofinanziamento, non devono superare il 20% della voce A.1, corretto?

Inoltre il limite del 20% è da intendersi sul budget dell'unità di ricerca o dell'intero progetto PRIN?

il bando PRIN 2020 prevede la possibilità che le unità di ricerca siano composte anche da personale che risulti dipendente a tempo indeterminato da soggetto giuridico diverso rispetto all'ateneo/ente sede dell'unità di ricerca.

Mentre non ci sono limiti nel numero dei partecipanti afferenti ad altri Atenei/Enti, il costo imputabile alla voce A.1 per tale personale non potrà essere superiore al 20% del totale della voce. Il limite del 20%, inoltre, è da intendersi sul valore della voce A.1 ammessa a finanziamento e indicata in sede di rendicontazione dei costi per la singola unità_

Il 20% verrà infatti calcolato in automatico dal sistema, in sede di rendicontazione finale, sull'importo del cofinanziamento indicato nel D.D. di ammissione a finanziamento di ogni singola unità.

La domanda

1) mi confermate che solo io in qualità di PI posso e devo compilare il budget per le tre unità che compongono il gruppo di ricerca?

Le confermo che la domanda è presentata dal PI come previsto dall'art. 5 del bando che riporto qui sotto:

Articolo 5

Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata dal PI, entro e non oltre le ore 15:00 del 26 gennaio 2021, pena l'impossibilità di poter accedere alla procedura e la conseguente esclusione del progetto dal bando, solo attraverso procedure web-based. Sul sito <http://prin.miur.it/> sono resi disponibili tutti gli

allegati al presente bando e il fac-simile per la presentazione delle domande; la modulistica compilabile è resa disponibile a partire dalle ore 15:00 del 25 novembre 2020.

2) Volevamo avere conferma da parte vostra sulle procedure di autorizzazione alla presentazione in fase di proposta di tutta la documentazione richiesta per i progetti. E' sufficiente una comunicazione in dipartimento delle domande presentate? Quali sono i documenti?

Come per tutti i progetti di ricerca, la presentazione delle proposte sul bando PRIN 2020 deve essere preventivamente autorizzata del Consiglio di Dipartimento che, nell'adottare tale delibera, impegna le risorse umane, tecniche e finanziarie della struttura al servizio del progetto.

3) Nel facsimile della domanda c'è scritto che i responsabili scientifici delle unità devono inserire un CV dal quale, per il macrosettore SH, occorre mettere in evidenza la qualità e l'impatto delle pubblicazioni. Come riesco a concretizzare questi 2 dati?

Le pubblicazioni SH non sono bibliometriche, quindi non possiamo usare alcun indicatore. Quello che sarebbe opportuno fare, quindi, potrebbe essere:

- Considerare le pubblicazioni in base alla loro tipologia
- Per gli articoli, conteggiare quelli su riviste scientifiche e quelli su riviste di fascia A
- Per le pubblicazioni su volume, considerare la loro disseminazione in base alla nazionalità dell'editore. È chiaro che quelle pubblicate in italiano da editori italiani hanno potenzialmente meno lettori di una pubblicata in inglese da (ad esempio) De Gruyter.